

STRUTTURE RICETTIVE INNOVATIVE

Cosa sono le strutture ricettive innovative

Sono unità abitative, camere o locali destinate ad ampliare l'offerta turistica extralberghiera mediante forme di ospitalità e accoglienza a stretto contatto con la natura, anche sopraelevate dal suolo ed integrate con la vegetazione dei luoghi, ricavate in aree naturali o spazi all'aperto.

Denominazioni

Assumono le seguenti denominazioni:

- soluzioni ricettive complementari: si tratta di soluzioni innovative create per incrementare o completare l'offerta turistica e la qualità dei servizi, in misura inferiore al 50% rispetto al limite della capacità ricettiva consentita nella struttura di cui è parte; in questo caso conservano la denominazione della struttura ricettiva e sono promosse quale ulteriore servizio di accoglienza e di ospitalità.
- soluzioni ricettive autonome: si tratta di soluzioni innovative destinate all'accoglienza e all'ospitalità in strutture dedicate, aventi le modalità organizzative del villaggio turistico fino a una capacità ricettiva massima di cinque posti letto complessivi per singola struttura o soluzione; in questo caso utilizzano la denominazione "villaggio turistico" nel rispetto della disciplina vigente in materia di complessi ricettivi all'aria aperta.

Criteri di localizzazione

La localizzazione è conforme ai seguenti criteri e vincoli:

- soluzioni ricettive autonome: ricadono in aree a destinazione urbanistica turistico ricettiva;
- soluzioni ricettive complementari: ricadono in aree contigue a strutture extralberghiere denominate "B&B" e "affittacamere", collocate in immobili non condominiali, in aree pertinenziali delle "residenze di campagna", aventi medesima destinazione d'uso, confinanti o separate da infrastrutture viarie classificate fino alla tipologia "comunale";

Per gli altri criteri di localizzazione consultare l'art.12 del Regolamento regionale n.4/2018.

Servizi di ospitalità turistica

Sono assicurati i seguenti servizi di base:

- pulizia delle camere o degli appartamenti;
- fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno;
- fornitura senza limiti di consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli comuni;
- assistenza, manutenzione e riparazioni nelle camere o negli appartamenti;
- ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.

Caratteristiche e requisiti tecnici ed igienico-sanitari

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e igienico-sanitarie delle soluzioni ricettive innovative consultare l'Allegato A del Regolamento regionale n.4 dell'8 giugno 2018.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

Avvio

Per allestire una soluzione ricettiva innovativa in forma complementare a un'offerta turistico-ricettiva preesistente (B&B, affittacamere e residenze di campagna) presentare

una SCIA per variazioni (ne è stata predisposta una per ciascuna tipologia) via PEC al SUAP indicando l'incremento di capacità ricettiva in misura inferiore al 50% rispetto al limite della capacità ricettiva consentita nella struttura di cui è parte.

Per allestire soluzioni ricettive innovative autonome, trasmette in via telematica con posta certificata allo Sportello Unico attività produttive (S.U.A.P.) sul cui territorio insistono le unità abitative da destinare all'attività una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (per villaggio turistico) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) corredato dalla denuncia di classifica e dalla denuncia delle attrezzature caratteristiche e prezzi che sono due modelli predisposti dalla struttura regionale competente.

Il SUAP ricevuta l'istanza ne trasmette copia agli Enti facenti parte del procedimento amministrativo: Comune, ASL, Provincia o Città Metropolitana e ATL.

Variazione

Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella comunicazione di avvio attività è comunicata con una seconda comunicazione entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi al SUAP competente per territorio che procede come per la comunicazione di avvio.

Sospensione e cessazione

La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione attraverso la compilazione dei modelli predisposti dalla struttura regionale competente:

- comunicazione di sospensione/riavvio
- comunicazione di cessazione

Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili da parte del comune di ulteriori 6 mesi. Decorso tale termine l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata. Il periodo di sospensione comprensivo della proroga, può essere usufruito nell'arco temporale di un quinquennio, ciclicamente rinnovabile.

Funzioni di vigilanza e controllo

Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge sono esercitate dal Comune ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera g) della l.r.5 marzo 1987, n.12.